

	<p>Comune di</p> <p>BUSSERO</p>	<p>Numero</p> <p>40</p>	<p>Data</p> <p>27/11/2025</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Verbale di deliberazione **Consiglio Com.le**

Oggetto:

Approvazione Aliquote e Detrazioni IMU per l'anno 2026

Originale

L'anno 2025 il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 18.50 nella sala consiliare.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in materia, vennero oggi convocati in seduta Straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano i Seguenti consiglieri:

Vadori Massimo SI	Sindaco	Castellano Santolo SI	Assessore
Livraghi Thomas Vicesindaco SI		Laura Manzoni SI	Consigliere
Rusnati Curzio Aimò Consigliere SI		Olini Milena SI	Consigliere
Elisabetta Gilardelli SI	Assessore	Ferrari Ezio NO	Consigliere
Beatrice Pistola SI	Consigliere	Soda Angela SI	Consigliere
Annalisa Colella Consigliere SI		Costa Angela SI	Consigliere
Marco Vergani Consigliere SI			

Totale presenti 12

totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ganeri Angela, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Consigliere Laura Manzoni, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione Aliquote e Detrazioni IMU per l'anno 2026

* * * * *

Il Presidente cede la parola all'assessore Castellano.

L'assessore Castellano illustra la proposta di deliberazione.

Il Presidente, verificato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) il quale stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativamente ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate anno per anno";

VISTA la normativa vigente in materia dell'Imposta Municipale Propria (NUOVA IMU). L. 160/2019;

VISTO che, con Decreto Ministeriale 7 luglio 2023 il MEF ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e ha stabilito le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto attraverso l'applicazione "Gestione IMU" nel Portale del federalismo fiscale;

VISTO che, con Decreto Ministeriale 6 settembre 2024, il MEF ha integrato il precedente Decreto 7 luglio 2023 apportando modifiche e integrazioni alle fattispecie per le quali gli enti locali hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all'IMU;

VISTO che, con Decreto Ministeriale 6 novembre 2025, il MEF ha introdotto nuove regole per la differenziazione delle aliquote IMU;

VISTO che, con Comunicato in data 10.11.2025, il Dipartimento Finanze del MEF ha annunciato la disponibilità dell'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto aliquote IMU per l'anno di imposta 2026 nel Portale del federalismo fiscale, a decorrere dal giorno 12.11.2025;

RITENUTO di fissare le aliquote IMU per l'anno 2026, come riportato nel prospetto allegato sub doc. A) alla presente delibera, elaborato attraverso l'applicazione "Gestione IMU" nel Portale del federalismo fiscale, di cui costituisce parte integrante, come segue:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • Aliquota abitazione principale A1, A8, A9 e relative pertinenze | 0,60% |
| • Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,00% |
| • Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) | 1,06% |
| • Aliquota aree fabbricabili | 1,06% |
| • Aliquota terreni agricoli | 1,06% |
| • Tutti gli altri immobili | 1,06% |

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale IMU n. 95 approvato con delibera C.C. n. 20 del 30.07.2020, si considera abitazione principale l'unità immobiliare (ad esclusione di quelle classificate in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

RITENUTO di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze in € 200,00;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 4 del vigente Regolamento comunale IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Olini, Soda e Costa), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di fissare le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2026, come riportato nel prospetto allegato sub doc. A) alla presente delibera elaborato attraverso l'applicazione "Gestione IMU" nel Portale del federalismo fiscale, di cui costituisce parte integrante, come segue:

• Aliquota abitazione principale A1, A8, A9 e relative pertinenze	0,60%
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,00%
• Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
• Aliquota aree fabbricabili	1,06%
• Aliquota terreni agricoli	1,06%
• Tutti gli altri immobili	1,06%
3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze in € 200,00.
4. di dare atto che le aliquote decorrono dal 1^a gennaio 2026.
5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione e del Prospetto aliquote IMU sub doc. A) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del TUEL 267/2000, a seguito di voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Olini, Soda e Costa), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti, stante la necessità di approvare tali aliquote ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **51**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **Approvazione Aliquote e Detrazioni IMU per l'anno 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147bis TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/11/2025

Il Responsabile di Settore
Avv.Michele Massimo Corvasce

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Avv.Michele Massimo Corvasce

Letto, confermato e sottoscritto,

PRESIDENTE
Laura Manzoni

SEGRETARIO COMUNALE
Ganeri Angela

.....

La presente Deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GANERI ANGELA in data 10/12/2025
Manzoni Laura in data 11/12/2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.